

# L'insularità groenlandese nel sistema costituzionale del Regno di Danimarca tra interessi geopolitici e un cammino secessionista dalla non facile percorribilità

di Nicola Maffei

**Abstract:** The Greenlandic insularity in the constitutional system of the Kingdom of Denmark between geopolitical interests and a complicated secessionist path – This paper aims to analyse the Greenlandic insularity regime from the perspective of the island's secessionist path from the Danish Realm. After briefly reconstructing the reasons, stages and characteristics of the autonomic status of the Arctic territory, it will be investigated the intercurrent link between the insular character of the territory and the viability for the latter of the independence hypothesis. The latter will be analysed according to a subjective dimension, namely linked to the identity and ethno-cultural aspects of the Greenlandic people, and an objective dimension, relating instead to the actual economic sustainability of the secessionist choice, to then see how these two dimensions relate to each other.

**Keywords:** Greenland, Danish Realm, Insularity, Secession.

2947

## 1. Premessa

Il 28 aprile 2023, la Commissione Costituzionale della Groenlandia<sup>1</sup>, più volte mutata nella sua composizione nel corso di un processo durato circa sei anni, ha presentato dinanzi all'*Inatsisartut*, parlamento locale dell'Isola, il progetto di Costituzione per il territorio artico<sup>2</sup>, avviando così l'iter di discussione – di esclusivo appannaggio delle autorità groenlandesi – di un testo prodromicamente volto a costituire la base per l'avvio delle consultazioni con le autorità centrali di Copenaghen relativamente all'uscita della Terra Verde<sup>3</sup> dal Commonwealth danese<sup>4</sup>, la cui appartenenza risale al 1814 ai sensi del Trattato di Kiel.

---

<sup>1</sup> *Tunngaviusumik Inatsisissaq pillugu*.

<sup>2</sup> [Greenland drafts constitution for its ultimate independence](#).

<sup>3</sup> La Groenlandia, in danese Grønland che significa letteralmente «Terra verde», venne in tal modo denominata dal vichingo Erik il Rosso che vi si insediò tra il 982 e 984 d.C. Sul punto cfr. [Erik in Rosso](#).

<sup>4</sup> Il Regno di Danimarca o Commonwealth danese è composto da Danimarca, Isole Faroe e Groenlandia, rispettivamente uno Stato sovrano e due territori autonomi del Regno.

La bozza di Costituzione, articolata in 49 articoli<sup>5</sup>, può considerarsi come il primo passo di una nuova fase delle relazioni dano-groenlandesi quantomeno mirante a edificare una maggiore consapevolezza nel dibattito pubblico groenlandese in merito ai termini e alle condizioni di un'eventuale secessione dal Regno di Danimarca.

Il dato contestuale appena richiamato, unito al recente episodio che ha visto la deputata Aki-Matilda Høegh-Dam – occupante uno dei due seggi riservati alla Groenlandia all'interno del *Folketing* ai sensi dell'art. 28 della Costituzione danese – intervenire a maggio del 2023 all'interno di un dibattito parlamentare relativo ai rapporti tra la Groenlandia e la Danimarca in lingua groenlandese rifiutandosi di ripetersi in lingua danese e volendo così simbolicamente – se non polemicamente – rimarcare come avesse tutto il diritto di potersi esprimere in quella che è classificata come la lingua ufficiale della Groenlandia, suo collegio elettorale<sup>6</sup>, rende opportuno inserire in questa sezione monografica una riflessione sul particolare regime insulare groenlandese, legandolo in questa sede – per indagarne i relativi effetti – alle ambizioni secessioniste del territorio artico.

A tal proposito, dopo aver brevemente ricostruito le tappe del percorso che ha condotto la Groenlandia dallo status di colonia a quello di territorio autonomo all'interno del Reame Danese, si analizzerà come la specialità insulare groenlandese, disciplinata – come si avrà modo di vedere – sia a livello costituzionale che sub-costituzionale, influisca su quelle che possono definirsi le due dimensioni, soggettiva e oggettiva, dell'ipotesi secessionista e come, tuttavia, queste ultime, applicate al caso in esame, finiscano – per i motivi che presto si diranno – per porsi paradossalmente in reciproca contraddizione.

## 2. La specialità insulare groenlandese: l'esito di un percorso istituzionale a tappe

Le ragioni del particolare regime insulare groenlandese riposano in un percorso che ha visto il dato geografico<sup>7</sup> e una lunga evoluzione storica e culturale contribuire alla progressiva edificazione di un'esperienza istituzionale non inquadrabile meramente come una forma di autonomia politica quanto, usando le parole di autorevole dottrina sul punto, come una «stateless nation»<sup>8</sup>.

### 2.1 La fase coloniale *de iure* e *de facto*

---

<sup>5</sup> La bozza in lingua danese del progetto di Costituzione è disponibile su <https://knr.gl/files/2023-04/BETAENKNING-Forfatningskommissionen-marts-2023-compressed.pdf>.

<sup>6</sup> *Greenlandic MP refuses to speak Danish in parliament debate; Awkward moment in Denmark's parliament as Greenlandic MP refuses to speak Danish.*

<sup>7</sup> Con una superficie pari a circa 2.166.086 km<sup>2</sup> l'Isola si colloca nell'ambito del circolo polare artico e vicino alla piattaforma continentale nordamericana.

<sup>8</sup> Così D. Arter, *Scandinavian politics today*, Manchester, 1999, 38. L'autore estende tale definizione anche alle Isole Faroer, un complesso di 22 isole con un'estensione pari a 1.399 km<sup>2</sup>.

Le origini di tale percorso possono rinvenirsi nella fase coloniale, che, come solo accennato in premessa, inizia con il passaggio – in conseguenza della cessione della Norvegia al Regno di Svezia ai sensi del Trattato di Kiel del 1814 – della Groenlandia, assieme alle isole Faroer e all’Islanda, sotto l’esclusiva sovranità danese in qualità di “dipendenza” del Regno, in tal modo conservando lo status di colonia già acquisito nel 1721 sotto l’egida dell’allora Regno di Danimarca-Norvegia. Il periodo coloniale vede la Madre Patria impegnata nell’edificare un’architettura istituzionale e sociale funzionale allo sviluppo e alla contemporanea gestione in regime di monopolio di tutte le attività commerciali, estrattive e di caccia presenti sull’intera Isola. Mediante un approccio paternalistico e retoricamente teso alla civilizzazione della popolazione Inuit abitante il territorio artico e senza peraltro garantire a quest’ultima alcuna partecipazione sostanziale ai processi decisionali inerenti all’amministrazione dell’Isola<sup>9</sup>, il Regno di Danimarca consolida in tale fase la propria sovranità sull’Isola lasciandola in una condizione di sostanziale isolamento dal resto del mondo<sup>10</sup>.

Con l’avvento della Seconda guerra mondiale e la conseguente occupazione tedesca della Danimarca, il passaggio del territorio groenlandese sotto il controllo e la protezione degli Stati Uniti contribuisce, tuttavia, al mutamento del quadro istituzionale descritto. La pressione esercitata, in particolare, dalle Nazioni Unite in ordine alla cessazione dello status coloniale della Groenlandia – rientrata al cessare della guerra sotto la piena sovranità della Danimarca – unita al sentimento nazionalista originatosi durante l’interruzione dei legami con la Madre Patria dovuta alla menzionata occupazione nazista<sup>11</sup>, inducono le autorità danesi a percorrere la strada dell’integrazione costituzionale. Con la nuova Costituzione danese del 1953<sup>12</sup>, infatti, il territorio artico passa da colonia a contea, così beneficiando dell’applicazione di tutte le libertà e i diritti fondamentali previsti nel nuovo testo costituzionale<sup>13</sup>. A ciò si aggiungono alcune

<sup>9</sup> R. Petersen, *Colonialism as Seen from a Former Colonized Area*, in *Arctic Anthropology*, 2, 1995, 120; N. Ørvik, *Northern Development: Modernization with Equality in Greenland*, in *Arctic*, 2, 1976, 68-70; Y. Zhang, X. Wei, A. Grydehøj, *Electoral politics, party performance, and governance in Greenland: Parties, personalities, and cleavages in an autonomous subnational island jurisdiction*, in *Island Studies Journal*, 1, 2021, 347.

<sup>10</sup> Il carattere paternalistico e protezionista del dominio coloniale danese veniva giustificato con il richiamo al concetto di “buon selvaggio” di rousseauiana memoria. Seguendo tale concezione, i groenlandesi nativi, in quanto “figli liberi della natura” avrebbero dovuto rimanere “incorrotti” e protetti dalla civiltà europea. Sul punto cfr. A. Kjær Sørensen, *Denmark-Greenland in the Twentieth Century*, Copenhagen, 2006, 12; M. Nuttall, *Arctic Homeland: Kinship Community and Development in Northwest Greenland*, Toronto, 1992, 17; N. Loukacheva, *The Arctic Promise: legal and political autonomy of Greenland and Nunavut*, Toronto, 2007, 21; H. Thomsen, *Between traditionalism and modernity*, in B. Jacobsen (a cura di), *Cultural and Social Research in Greenland 95/96. Essays in Honour of Robert Petersen*, 1996, Nuuk, 268.

<sup>11</sup> J. Boel, S. T. Thuesen, *Grønland og den store verden: 2. verdenskrigs betydning for det dansk-grønlandske forhold*, in C. Andreasen, B. Jacobsen, M. Schwedler, K. Thisted, H. Thomsen (a cura di), *Grønlandsk Kultur- og samfundsforskning 93*, Nuuk, 1994, 34-35.

<sup>12</sup> La precedente Costituzione liberale danese del 1849 e i diritti e le libertà in essa riconosciuti non trovavano applicazione nei confronti degli abitanti della Groenlandia.

<sup>13</sup> L’art. 1 della Costituzione danese così recita: «Il presente Atto Costituzionale avrà applicazione in ogni parte del Regno di Danimarca».

disposizioni costituzionali che fanno espressamente riferimento all'Isola<sup>14</sup>. Tra queste si ricordano l'art. 28, che riserva alla Groenlandia due seggi del *Folketing*; l'art. 31 c. 5 che sancisce la possibilità di stabilire con legge ordinaria disposizioni speciali per la rappresentanza in Parlamento della Groenlandia; l'art. 32 c. 5 che riserva alla legge ordinaria la facoltà di adottare disposizioni speciali in tema di inizio e termine dei mandati parlamentari dei rappresentanti della Groenlandia; l'art. 42 c. 8 che affida alla legge ordinaria la disciplina del referendum popolare nell'Isola e, da ultimo, l'art. 86 che allo stesso modo riserva alla legge la facoltà di stabilire l'età elettorale per i consigli comunali e congregazionali groenlandesi<sup>15</sup>.

Tale avvicendamento costituzionale non muta, tuttavia, i tratti di un dominio coloniale che, se superato a livello formale dinanzi all'attento scrutinio della comunità internazionale<sup>16</sup>, ha modo di concretarsi e – per taluni aspetti – intensificarsi nelle forme di un neocolonialismo economico, alimentato dall'immigrazione nel territorio artico di un considerevole numero di danesi, nel segno di quella che attenta dottrina ha definito *danizzazione* della Groenlandia. Un interventismo economico teso a trasformare l'economia di sussistenza groenlandese in una economia ittica e estrattiva quasi esclusivamente orientata all'esportazione e soggetta all'esclusivo controllo danese, unita a una forte politica di assimilazione culturale tesa a esportare sull'Isola ogni elemento culturale tipico della tradizione danese, da presto luogo a rilevanti discriminazioni sul piano economico, sociale e linguistico ai danni della popolazione autoctona groenlandese<sup>17</sup>, la quale, tuttavia, dinanzi a siffatta politica di assimilazione economico-culturale promossa dalla ancora *de facto* Madre Patria, acquisisce una nuova consapevolezza ricollegabile, in particolare, all'appartenenza a un gruppo etnico differente rispetto a quello danese<sup>18</sup>. Gli anni '60 e '70 vedono, infatti, l'emersione di una nuova élite politica che, con il chiaro intento di tutelare la cultura Inuit messa in pericolo dall'integrazione costituzionale danese, chiede con forza una *Greenlandisation* del territorio artico<sup>19</sup>. Nel

---

<sup>14</sup> Salvo quanto disposto dall'art. 31 c. 5 e dall'art. 71 c. 3 ultimo inciso, le disposizioni costituzionali richiamate riguardano anche le Isole Faroer.

<sup>15</sup> A tali disposizioni costituzionali deve aggiungersi quanto previsto dall'art. 71 c. 3 ultimo inciso, secondo cui soltanto qualora la situazione locale lo renda necessario, è possibile derogare per la sola Groenlandia alla necessità di convalidare l'arresto da parte dell'Autorità giudiziaria entro le successive 24 ore dal provvedimento restrittivo della libertà personale.

<sup>16</sup> Con la [Risoluzione](#) del 22 novembre 1954 la Groenlandia è stata cancellata dalla lista dei territori *non-self-governing*, venendo così la Danimarca esonerata dall'obbligo di trasmettere, ai sensi dell'art. 73 lett. e della Carta delle Nazioni Unite, relazioni sulle condizioni della Groenlandia ai competenti organismi di decolonizzazione delle Nazioni Unite.

<sup>17</sup> J. Dahl, *Arktisk Selvstyre*, Viborg, 1986, 24-25; R. Petersen, *Colonialism as Seen from a Former Colonized Area*, in *Arctic Anthropology*, 2, 1995, 121; A. Egede Lyinge, [The Best Colony in the World](#); R. Kuokkanen, 'To See What State We Are In': *First Years of the Greenland Self-Government Act and the Pursuit of Inuit Sovereignty*, Pre-print version, in *Ethnopolitics*, 2, 2017, 179-197, 4.

<sup>18</sup> N. D. Graugaard, [National Identity in Greenland in the Age of Self-Government](#), Centre for the Critical Study of Global Power and Politics, 14.

<sup>19</sup> F. B. Larsen, *The quiet life of a revolution: Greenlandic Home Rule 1979-1992*, in *Études/Inuit/Studies*, 1-2, 1992, 216; F. Sowa, *Relations of Power & Domination in a*

1973, l'adesione forzata della Groenlandia – in quanto parte del Regno di Danimarca – alla Comunità Economica Europea (CEE), nonostante il voto contrario degli abitanti dell'Isola<sup>20</sup>, conduce, poi, irrimediabilmente la mobilitazione anticolonialista groenlandese a manifestare con ancora più veemenza istanze di autogoverno<sup>21</sup>, le quali trovano, questa volta, un'adeguata risposta nell'istituzione di una commissione a composizione mista paritaria dano-groenlandese, la quale elabora uno Statuto di autonomia per la Groenlandia, successivamente recepito senza alcuna modifica dal Parlamento danese nel cd. *Greenland Home Rule Act* (n. 577 del 29 novembre 1978)<sup>22</sup>.

## 2.2 La fase autonoma

L'entrata in vigore, a seguito di apposita consultazione referendaria, di tale atto normativo il primo maggio 1979 segna l'inizio della terza fase dell'esperienza istituzionale groenlandese, la quale è a sua volta suddivisibile nella fase dell'*Home Rule* e del *Self-Government*, con ciò facendo riferimento rispettivamente all'appena citato statuto autonomico del 1979 e a quello del 2009 – il *Self-Government Act* (n. 473 del 12 giugno 2009) –, che del primo costituisce la naturale evoluzione, con l'introduzione, tuttavia, di importanti elementi di novità, fondamentali per il prosieguo di questo studio. Prima di descrivere l'attuale regime insulare groenlandese, frutto come detto dell'avvicinarsi dei due statuti citati, è sin da subito importante chiarire come l'autonomia politica, legislativa e amministrativa da esso disciplinata non trovi espressa garanzia costituzionale all'interno della Carta fondamentale, potendosi equiparare – almeno formalmente – la fonte statutaria a qualsiasi atto di legislazione primaria approvato dal Parlamento

---

*World Polity: The Politics of Indigeneity & National Identity in Greenland*, in L. Heininen (a cura di), *Arctic Yearbook 2013. The Arctic of regions vs. the globalized Arctic*, Akureyri, 2013, 186; H. Kleivan, *Culture and Ethnic Identity. On Modernization and Ethnicity in Greenland*, in *FOLK, Journal of the Danish Ethnographic Society*, 11-12, 1969/70, 209-234; M. Nuttall, *Greenland: Emergence of an Inuit Homeland*, in *Minority Rights Group* (a cura di), *Polar Peoples Self-Determination and Development*, Londra, 1994, 8.

<sup>20</sup> Sebbene nel referendum indetto nel 1972 sull'adesione alla CEE il voto groenlandese avesse infatti registrato il 70% dei voti contrari, la Groenlandia ha dovuto seguire come parte integrante del Regno la Danimarca nell'adesione alla CEE avvenuta il primo gennaio 1973 per volontà del 63% della popolazione totale secondo il procedimento ex art. 20 della Costituzione danese.

<sup>21</sup> H. R. Krämer, *Greenland's European Community (EC) – Referendum, Background and Consequences*, in *German Yearbook of International Law*, 1982, 273; A. K. Sørensen, *Greenland: From colony to Home Rule*, in S. Tägil (a cura di), *Ethnicity and Nation Building in the Nordic World*, Londra, 1995, 101. È in particolare il partito Siumut a guidare le rivendicazioni autonomistiche groenlandesi. Sul punto cfr., *ex plurimis*, R. G. Bertelsen, *Devolution and withdrawal: Denmark and the North Atlantic, 1800-2100*, in L. Heininen (a cura di), *Security and Sovereignty in the North Atlantic*, Londra, 2014, 18.

<sup>22</sup> M. Ackrén, *Referendums in Greenland - From Home Rule to Self-Government*, in *Fédéralisme Régionalisme*, 19, 2019, *Exploring Self-determination Referenda in Europe*, 4-5; G. Honggaard, M. Ackrén, *Autonomy in Denmark: Greenland and the Faroe Islands*, in D. Muro, E. Woertz (a cura di), *Secession and Counter-secession. An International Relations Perspective*, 2017, Barcellona, 73-74; F. Duranti, *La nuova autonomia della Groenlandia*, in *federalismi.it*, 14, 2010, 3.

danese. Se a questo si aggiunge la mancata previsione a livello costituzionale della partecipazione della Groenlandia, così come delle Isole Faroer, al procedimento di revisione costituzionale ex art. 88 nonché l'assenza di disposizioni costituzionali che, in relazione alle due esperienze insulari, prevedano una specifica istanza giurisdizionale incaricata di dirimere gli eventuali conflitti di competenza tra autorità centrali e autorità decentrate, occorre chiedersi ove si rinviengano le ragioni che conducono ad annoverare l'esperienza costituzionale danese – usando le parole di autorevole dottrina – tra gli «Stati unitari asimmetrici»<sup>23</sup>. La risposta risiede nel carattere superprimario che il particolare contenuto del Preambolo dello statuto autonomico conferisce a quest'ultimo all'interno della gerarchia delle fonti danesi<sup>24</sup>. Il riferimento in esso – *inter alia*<sup>25</sup> – 1) alla speciale posizione costituzionale della Groenlandia nel Regno di Danimarca a causa di ragioni di ordine nazionale, culturale e geografico, 2) al consenso espresso dall'Assemblea rappresentativa locale all'approvazione dell'autonomia speciale e 3) all'espressa indicazione della volontà di regolare la posizione costituzionale del territorio artico, osta a qualsiasi intervento limitativo dell'autonomia insulare groenlandese perpetrato in via unilaterale dalle autorità danesi, posta inoltre la pacifica impercorribilità di una revisione costituzionale a tal fine indirizzata senza il preventivo consenso delle autorità autonome<sup>26</sup>.

Ricostruito, dunque, il valore *quasi*-costituzionale del regime insulare autonomico groenlandese, è bene richiamarne brevemente i caratteri per verificare su quali basi – giuridiche e non – possa oggi fondarsi il discorso secessionista nell'Isola.

Composto da 29 articoli divisi in 9 capitoli, il *Self-Government Act*, raccogliendone l'eredità, presenta evidenti elementi di continuità rispetto al precedente Statuto autonomico nell'edificazione dell'impianto ordinamentale vigente nell'Isola. A tal proposito, è bene ricordare come relativamente all'autonomia di carattere politico, l'*Home Rule Act* avesse previsto l'istituzione di un Parlamento e di un Governo locali, titolari rispettivamente del potere legislativo ed esecutivo, da esercitarsi tuttavia esclusivamente nelle materie di competenza riservate alle autorità

<sup>23</sup> E. Palici Di Suni, *Federalismi in Europa tra omogeneità e differenziazione*, in *federalismi.it*, 24, 2018, 3.

<sup>24</sup> F. Duranti, *Asimmetrie e differenziazioni costituzionali negli ordinamenti nordici*, in *federalismi.it*, 8, 2020, 106.

<sup>25</sup> Con le particolari implicazioni che si avranno modo di approfondire in seguito, il preambolo del nuovo statuto autonomico chiarisce, a differenza del previgente del 1979, che il popolo groenlandese è un popolo ai sensi del diritto internazionale, con il conseguente diritto all'autodeterminazione, e che lo statuto rappresenta pertanto il frutto dell'accordo tra i Governi danese e groenlandese in qualità di parti equivalenti.

<sup>26</sup> Medesime conclusioni possono trarsi riguardo alla specialità insulare faroese. Il Preambolo dell'*Home Rule Act of Faroe Islands* (n. 137 del 23 marzo 1948) si distingue dallo Statuto autonomico groenlandese solo per le diverse ragioni, e cioè «nazionali, storiche e geografiche», giustificanti la speciale posizione costituzionale della realtà insulare faroese all'interno del Reame Danese. Sulla collocazione degli statuti della Groenlandia e delle Isole Faroer nel sistema delle fonti danese cfr. J. A. Jensen, *The Position of Greenland and the Faroe Islands within the Danish Realm*, in *European Public Law*, 2, 2003, 172; J. H. Danielsen, *Self-Government and the Constitution: Greenland within the Danish State*, in *European Public Law*, 4, 2013, 619 ss.

autonomiche. Lo Statuto prevedeva, inoltre, come il Parlamento, eletto direttamente dagli abitanti groenlandesi con un mandato quadriennale, eleggesse il Primo ministro e gli altri membri dell'Esecutivo, lasciando invece alla disciplina della legislazione autonoma tutti gli altri elementi utili a meglio definire la forma di governo<sup>27</sup>. In merito all'autonomia legislativa e amministrativa, l'*Home Rule Act*, fermo restando il riconoscimento alle autorità danesi dell'esclusiva competenza in determinate materie<sup>28</sup> nonché il rispetto dei vincoli internazionali derivanti dagli accordi stipulati dal Regno di Danimarca, riconosceva l'immediata ed esclusiva competenza legislativa ed amministrativa nelle materie previste in un elenco allegato allo Statuto stesso alle autorità groenlandesi, purché esse fossero in grado di sostenere autonomamente tutti i costi e le spese connesse all'esercizio di tali competenze secondo il cd. principio dell'autosufficienza fiscale. Per le materie escluse da tale elenco, invece, si sanciva la persistenza della competenza delle autorità centrali danesi sino al momento in cui le autorità autonome non fossero state in grado di autofinanziare anche per esse l'esercizio delle loro competenze legislative e amministrative<sup>29</sup>.

Passando alle novità introdotte dallo Statuto attualmente in vigore, nel capitolo I viene riconosciuta in capo alle autorità groenlandesi la titolarità di un autonomo potere giudiziario<sup>30</sup> da esercitarsi, limitatamente alle materie riservate alla competenza autonoma, mediante l'istituzione di un sistema di Corti di giustizia in ogni caso subordinato alla giurisdizione ultima della Corte Suprema della Danimarca.

Per quanto riguarda, invece, il riparto di competenze, fermo restando anche qui l'esclusiva competenza riservata nelle note esplicative dello Statuto alle autorità danesi in determinate materie<sup>31</sup>, il capitolo II del *Self-Government Act*, nell'estendere il trasferimento di competenze legislative ed amministrative alle autorità autonome, introduce un duplice criterio in forza del quale, da un lato, vengono riportate in due elenchi una serie di

<sup>27</sup> Una legge autonoma del 1988 ha, infatti, previsto che il Primo ministro e gli altri ministri fossero eletti direttamente dal Parlamento a maggioranza assoluta dei suoi 31 componenti senza che vi fosse alcuna incompatibilità tra mandato parlamentare e incarichi di governo; che il Presidente del Parlamento venisse eletto direttamente dall'Assemblea e che lo scioglimento anticipato del Parlamento fosse di esclusiva competenza del Primo ministro. È bene sottolineare come mentre lo Statuto del 1979 disciplinasse, sebbene nei suoi caratteri generali, la forma di governo locale, il nuovo Statuto lascia pieni poteri al Parlamento locale in materia. Sul punto cfr. P. Bianchi, *Le autonomie territoriali nell'Europa settentrionale tra centralismo apparente e tendenze centrifughe*, in *Diritti regionali*, 1, 2021, 97.

<sup>28</sup> Le materie di competenza esclusiva danese ai sensi dell'*Home Rule Act* sono Costituzione, politica estera, moneta, difesa e sistema giudiziario.

<sup>29</sup> F. Duranti, *La nuova autonomia...* op. cit., 4-5.

<sup>30</sup> Oggi il sistema giudiziario groenlandese si compone di quattro corti distrettuali (*Kujalleq Kredsret*, *Sermersooq Kredsret*, *Qeqqa Kredsret*, *Qaasuitsooq Kredsret*), una Corte della Groenlandia (*Retten i Gronland*) e un'Alta Corte della Groenlandia (*Gronlands Landsret*). Le corti distrettuali e la Corte della Groenlandia operano come tribunali di primo grado mentre l'Alta Corte della Groenlandia funge da giurisdizione di secondo grado. All'apice del sistema giudiziario groenlandese, come ultimo grado di giudizio, vi è la Corte Suprema della Danimarca che, tuttavia, si pronuncia solo sui profili di legittimità della decisione impugnata.

<sup>31</sup> Costituzione, Corte Suprema, affari esteri, difesa e sicurezza interna, valuta, politica monetaria e cittadinanza.

materie rispetto alle quali il Governo groenlandese, autonomamente o previo accordo con il Governo danese, può scegliere, nel rispetto del consueto principio di autosufficienza fiscale, di assumere la relativa competenza legislativa e amministrativa e, dall'altro lato, viene definito un percorso consensuale mediante cui le materie pur non previste nei due elenchi ma, tuttavia, concernenti «affari di esclusivo interesse per la Groenlandia» possono essere successivamente attribuite, previo accordo tra il Governo danese e quello groenlandese, alle autorità autonome. È il medesimo principio consensuale ad informare di sé altresì la risoluzione di eventuali conflitti di competenza tra le autorità centrali e le autorità autonome: qualora infatti sorgano conflitti competenziali, il capitolo VI del *Self-Government Act*, in continuità con quanto disposto dall'*Home Rule Act*, prevede la convocazione di un organo *ad hoc* composto da due membri designati dal Governo danese, due membri indicati dal Governo groenlandese e tre giudici della Corte Suprema. Qualora i componenti di estrazione politica dell'organo non riescano a trovare autonomamente un accordo, la risoluzione della controversia viene affidata in via esclusiva alla decisione dei tre membri togati<sup>32</sup>.

Il capitolo III pone invece fine alla lunga disputa in tema di sfruttamento delle risorse minerarie, attribuendone l'esclusiva gestione alle autorità autonome e legandovi, peraltro, le sorti del sovvenzionamento economico annuale trasmesso dalle autorità danesi al territorio artico. In particolare, nel fissare il *block grant* in circa 3,4 miliardi di corone danesi per il 2009 e prevedendo l'indicizzazione annuale di tale importo sulla base dell'andamento del livello dei prezzi e dei salari in Danimarca<sup>33</sup>, il *Self-Government Act* stabilisce che qualora le entrate provenienti dallo sfruttamento delle risorse minerarie superino i 75 milioni di corone danesi nell'anno<sup>34</sup>, il sovvenzionamento economico annuale danese venga decurtato nella misura pari alla metà dei proventi ricavati da predetta attività estrattiva, facendo sì che, in tal modo, le autorità autonome, mediante una maggiore responsabilizzazione economica, finanzino l'esercizio delle nuove competenze attribuite in via esclusiva<sup>35</sup>.

---

<sup>32</sup> Già l'*Home Rule Act* prevedeva tale sistema consensuale di risoluzione dei conflitti competenziali. Tuttavia, con il *Self-Government Act*, il potere di sospendere l'adozione della misura oggetto di conflitto competenziale non spetta più al Governo danese, bensì all'apposito organo a composizione mista politico-giurisdizionale. Sul punto si veda l'art. 3 Cap. 6 dell'*Act on Greenland Self-Government*. Va segnalato che tale organo non ha mai dovuto pronunciarsi: i conflitti sorti tra le parti sono stati infatti sino ad ora risolti in base ad accordi politici e istituzionali direttamente dalle parti medesime, seguendo il principio di leale collaborazione tra gli enti. Sul punto cfr. F. Durante, *Asimmetrie e differenziazioni...* op. cit., 107; M. Kleist, *Greenland's Self-Government*, in N. Loukacheva (a cura di), *Polar Law Textbook*, 2010, Copenhagen, 184.

<sup>33</sup> Sotto il sistema dell'*Home Rule Act* il sovvenzionamento annuale non era indicizzato, bensì veniva rinegoziato ogni due o tre anni. Sul punto si veda M. Kleist, *Greenland's Self-Government...* op. cit., 186.

<sup>34</sup> Anche per i 75 milioni di corone l'*Act on Greenland Self-Government* prevede l'indicizzazione annuale in base all'andamento del livello dei prezzi e dei salari in Danimarca. Cfr. l'art. 8 c. 2 cap. III dell'*Act on Greenland Self-Government*.

<sup>35</sup> Ai sensi dell'art. 10 Cap. III, qualora la sovvenzione del Governo danese nei confronti della Groenlandia si riduca a 0, saranno avviati negoziati sulle future relazioni economiche tra il Governo danese e il Governo groenlandese.



Per quanto riguarda la disciplina dei rapporti internazionali, pur nel rispetto della responsabilità costituzionale e dei poteri che le autorità danesi detengono in tale ambito, nel capitolo IV del *Self-Government Act* viene recepito integralmente, fatte salve alcune modifiche di ordine linguistico, quanto stabilito nel cd. *Authorisation Act*<sup>36</sup> (n. 577 del 24 giugno 2005): viene pertanto riconosciuta alle autorità groenlandesi, relativamente alle materie per le quali esse siano titolari di competenza legislativa ed amministrativa, la facoltà di negoziare e concludere accordi di diritto internazionale con altri Stati o organizzazioni internazionali a nome del Regno di Danimarca; viene altresì prevista la possibilità che la Groenlandia, con il consenso delle autorità danesi e compatibilmente con il suo status costituzionale, possa diventare membro di organizzazioni internazionali che permettano a entità diverse dagli Stati e delle associazioni di Stati di aderirvi; infine viene consentito che rappresentanti del Governo groenlandese vengano nominati presso le missioni diplomatiche del Regno di Danimarca per occuparsi degli interessi della Groenlandia nelle materie per le quali le autorità autonome abbiano assunto piena competenza.

Il capitolo V dello Statuto riconosce, poi, in capo al Parlamento e al Governo autonomo un vero e proprio diritto di informazione e consultazione preventiva nell'ipotesi in cui le autorità centrali danesi intendano introdurre nell'ordinamento dell'Isola nuove disposizioni di carattere normativo o amministrativo, edificando così un utile meccanismo procedurale volto allo sviluppo di un alto livello di cooperazione tra autorità centrali e insulari.

Nel capitolo VII, inoltre, avendo chiarito nelle note esplicative come la lingua groenlandese costituisca parte dell'identità culturale del popolo groenlandese, il nuovo Statuto autonomo dichiara tale lingua come lingua ufficiale della Groenlandia.

Nel discorrere brevemente della cd. fase autonoma, si sono volutamente tralasciate le ragioni, le circostanze e le modalità che hanno contraddistinto il passaggio dall'*Home Rule Act* del 1979 al *Self-Government Act* del 2009. Nel successivo paragrafo se ne darà, invece, conto provando a dimostrare come siano questi gli elementi ove il legame tra l'insularità groenlandese e la sostenibilità dell'ipotesi secessionista rinviene le proprie origini.

### 3. L'insularità groenlandese tra dimensione soggettiva e dimensione oggettiva di un percorso secessionista (solo) proceduralmente definito

Il *Self-Government Act* del 2009 si può leggere come una fondamentale meta ma altresì come un nuovo inizio per il percorso di autonomia politica, legislativa e amministrativa dell'esperienza istituzionale groenlandese.

Procedendo con ordine, esso può, infatti, considerarsi la necessaria risposta istituzionale a un mutamento, occorso durante i quasi trent'anni di Home

---

<sup>36</sup> Tale legge danese risulta a sua volta incardinata su quanto precedentemente sancito nella Dichiarazione di principio congiunta sottoscritta dal Governo danese e dal Governo groenlandese relativa al coinvolgimento della Groenlandia negli affari di politica estera e di sicurezza: la cd. *Dichiarazione di Itilleq* del 14 maggio 2003. Sul punto cfr. K. Göcke, *The 2008 Referendum on Greenland's Autonomy and What It Means for Greenland's Future*, in *Heidelberg Journal of International Law*, 1, 2009, 108-109.

Rule, dai duplici tratti: culturali e istituzionali. Muovendo dalla dimensione culturale, è bene chiarire come lo Statuto autonomico del 1979 abbia costituito il substrato ordinamentale per l'accrescersi nella popolazione groenlandese di un elevato grado di coscienza etnica legata alle origini, alla storia e alla cultura Inuit<sup>37</sup>. Il diffondersi, ad esempio, della lingua groenlandese tramite il supporto alla vita culturale dell'Isola e la sostituzione degli impiegati danesi con quelli autoctoni hanno, infatti, alimentato un quantomai forte senso di appartenenza e di orgoglio nazionale<sup>38</sup> che poco si armonizzava, tuttavia, per un verso, con un sistema amministrativo ancora dipendente dal know-how danese e con l'influenza che Copenaghen continuava ad esercitare mediante l'elargizione annuale del già citato *block grant*<sup>39</sup>, e per l'altro, con il mantenimento per alcune materie – fra tutte quella relativa allo sfruttamento delle risorse del sottosuolo – di una competenza concorrente ovvero esclusiva da parte delle autorità danesi. Sul versante istituzionale è invece utile segnalare, da un lato, come già nel 1985, con l'entrata in vigore del *Greenland Treaty* a seguito di un referendum consultivo tenutosi sull'Isola il 23 febbraio 1982, la Groenlandia fosse uscita dalla CEE acquisendo contemporaneamente lo status di Territorio d'Oltremare associato alla CEE e così mantenendo autonomo potere decisionale in materia di pesca<sup>40</sup>, e dall'altro, come a quasi vent'anni dall'*Home Rule Act*, le autorità autonome avessero progressivamente acquisito, secondo il criterio della autosufficienza fiscale, la competenza legislativa ed amministrativa sulla quasi totalità delle materie indicate nello Statuto.

Ecco che, dinanzi ai richiamati mutamenti di ordine culturale e istituzionale, il *Self-Government Act*, approvato anche in tal caso a seguito di un percorso

---

<sup>37</sup> Il periodo di lotta per una maggiore autonomia ha alimentato tra i groenlandesi il sentimento di "*kalaaliussuseq*" (identità come Groenlandesi). Sul punto cfr. M. Nuttall, *Arctic Homeland*...op. cit., 20.

<sup>38</sup> J. Dahl, *Arktisk Selvstyre*...op. cit., 129-149.

<sup>39</sup> F. Sowa, *Relations of Power*...op. cit., 186; J. Dahl, *Self-Government in Greenland*, in *Indigenous Affairs*, 3, 2001, 38.

<sup>40</sup> Il Trattato definiva la Groenlandia un caso particolare e comportò l'istituzione di un regime speciale in materia di pesca in forza del quale veniva garantito libero accesso dei prodotti ittici originari della Groenlandia al mercato comune della CEE senza la necessità di aderire alla politica comune della pesca della CEE, ma a condizione di rispettare i "meccanismi di organizzazione del mercato interno" e di concedere alle imprese della zona economica della CEE o dell'AELS (Associazione europea di libero scambio) l'accesso alla zona economica esclusiva groenlandese. Il rispetto dei meccanismi di organizzazione del mercato interno veniva garantito mediante accordi speciali denominati protocolli di pesca. La Groenlandia manteneva il diritto di imporre limitazioni alle importazioni di beni dal mercato unico europeo in conformità con il livello del suo sviluppo e, in cambio dell'accesso alle risorse del mare della Groenlandia per le imprese CEE/AELS, veniva creato un fondo speciale nel bilancio CEE dal quale veniva versata annualmente una compensazione finanziaria alla Groenlandia. Sull'intero iter di uscita della Groenlandia dalla CEE e sul contenuto del Trattato sulla Groenlandia e relativo Accordo in materia di pesca cfr., *ex plurimis*, V. F. Harhoff, *Greenland's withdrawal from the European Communities*, in *Common Market Law Review*, 1, 1983, 13-33; O. Johansen, C. L. Sørensen, *Greenland's Way out of the European Community*, in *The World Today*, 7/8, 1983, 270-277; P. Kobza, *European Union-Greenland relations after 2015 – a partnership beyond fisheries*, in *Journal of Military and Strategic Studies*, 4, 2016, 134-136.

consensuale e di reciproca collaborazione tra le autorità danesi e groenlandesi<sup>41</sup>, ha rappresentato lo strumento utile a incanalare le istanze di maggiore autonomia da tali mutamenti espresse ed allo stesso tempo alimentate, andando per giunta ad imprimere – ed è quanto qui più interessa evidenziare – un significativo cambio di passo nell'evoluzione della specialità insulare groenlandese mediante la valorizzazione, per la prima volta, come prescritto già nel mandato conferito alla commissione incaricata di stendere la proposta del nuovo atto autonomico, del diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese<sup>42</sup>.

Dove tale valorizzazione trova inequivocabilmente espressione è, in particolare, da un lato, nel Preambolo dello Statuto – ove i *Greenlanders* vengono qualificati come «popolo ai sensi del diritto internazionale, titolare del diritto all'autodeterminazione» e lo Statuto viene qualificato, a differenza del previgente atto del 1979, come il frutto dell'accordo tra i Governi danese e groenlandese in qualità di «parti equivalenti» – e, dall'altro, nel capitolo VIII del nuovo Statuto autonomico.

In netta discontinuità con il disposto dell'*Home Rule Act*, tale capitolo si occupa, infatti, di costruire un percorso consensuale che conduca la Groenlandia ad ottenere l'eventuale definitiva indipendenza dalla Danimarca. L'art. 21 di tale capitolo, dunque, dispone espressamente che sulla decisione relativa all'indipendenza debba, in prima istanza, pronunciarsi direttamente il popolo groenlandese. Qualora poi la consultazione popolare abbia esito positivo, devono avviarsi una serie di negoziati tra il Governo groenlandese e il Governo danese, i quali terminano con un accordo tra le parti che deve necessariamente essere soggetto all'approvazione del *Inatsisartut* e, quindi, sottoposto a referendum in Groenlandia. Compatibilmente, poi, con quanto disposto dall'art. 19 della Costituzione danese relativamente al necessario consenso del Parlamento in caso di qualsiasi atto che comporti un ampliamento o una diminuzione del territorio del Reame Danese, il procedimento deve concludersi con la definitiva approvazione da parte del *Folketing*. L'ultimo comma dell'art. 21 si cura, infine, di specificare come l'indipendenza comporti la piena sovranità groenlandese su tutto il territorio della Groenlandia e la conseguente uscita del neocostituito Stato dal Regno di Danimarca. Va inoltre segnalato come le note esplicative dello Statuto, da un lato, aprano alla possibilità che, in luogo della scelta independentista descritta dall'art. 21, la Groenlandia possa percorrere la strada dell'accordo di «libera associazione tra Stati» che le permetta, pur detenendo una propria sovranità e una propria Costituzione, di costruire una formale base di dialogo e cooperazione economica con la Danimarca, e, dall'altro lato, stabiliscano che al fine di prepararsi

---

<sup>41</sup> Il riferimento è al lavoro della cd. *Greenland-Danish Self-Government Commission*, una commissione mista paritaria composta da parlamentari provenienti dalle rispettive Assemblée elettive, istituita per volontà del Primo ministro groenlandese Hans Enoksen ed il Primo ministro danese Anders Fogh Rasmussen.

<sup>42</sup> Il mandato conferito il 21 giugno 2004 alla commissione mista paritaria era quello di formulare proposte in merito alla possibilità di estendere, compatibilmente con la posizione costituzionale della Groenlandia e nel rispetto del diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese, i poteri delle autorità autonome, superando così quanto previsto nell'*Home Rule Act*. Cfr. M. Kleist, *Greenland's Self-Government...* op. cit., 178.

giuridicamente alla scelta indipendentista la Groenlandia possa iniziare con la stesura – avvenuta come si è avuto modo di chiarire in premessa – di una propria futura Costituzione, costituendo tale atto il più appropriato fondamento giuridico per lo sviluppo di un discorso indipendentista e di sovranità nazionale<sup>43</sup>.

Pur non potendo in questa sede soffermarsi approfonditamente sul punto, da quanto sin ora esposto, risulta chiaro come la scelta secessionista del popolo groenlandese, espressione del proprio diritto di autodeterminazione<sup>44</sup>, rinvenga nel carattere consensuale e negoziato della sua eventuale attuazione il giusto antidoto rispetto a tutte quelle obiezioni di ordine teorico ed empirico<sup>45</sup> che, basandosi su una lettura della secessione come fenomeno riconducibile a un vocabolario esclusivamente politico e come tale ontologicamente in contrapposizione con l'ordine costituito, considerano quest'ultima come un *fatto* incompatibile con l'idea stessa di Costituzione e di Stato<sup>46</sup>. La procedimentalizzazione del diritto alla secessione prevista, infatti, nel *Self-Government Act* porta con sé una normalizzazione della secessione stessa, ridimensionandola a mera opzione nella disponibilità delle autorità groenlandesi per la tutela e la promozione, lungo i binari della legittimità costituzionale, dei loro interessi e delle loro rivendicazioni.

Verificata la percorribilità a livello procedurale dell'ipotesi secessionista, quanto qui più interessa approfondire è quali implicazioni il carattere insulare del territorio autonomo groenlandese abbia sulle due dimensioni – soggettiva e oggettiva – che concretamente alimentano l'effettiva realizzabilità della scelta secessionista.

Procedendo con ordine, con dimensione soggettiva si vuole qui fare riferimento al soggetto giuridico legittimamente titolare o beneficiario<sup>47</sup> del

---

<sup>43</sup> M. Kleist, *Greenland's Self-Government...* op. cit., 193-194.

<sup>44</sup> Sebbene non sia questa la sede per affrontarlo, fiorente è tuttavia il dibattito soprattutto nella dottrina internazionalistica attorno ai concetti di autodeterminazione e secessione che, se considerati come *overlapping concepts*, sollevano alcune problematiche in relazione alla potenziale lesione del principio di diritto internazionale generale di integrità territoriale degli Stati (*uti possidetis iuris*).

<sup>45</sup> Per le obiezioni alla costituzionalizzazione della secessione di ordine teorico cfr. G. Jellinek, *La dottrina generale del diritto dello Stato*, trad. it. a cura di M. Petrozziello, Milano, 296 ss.; C. Schmitt, *Verfassungslehre (1928)*, trad. it. a cura di A. Caracciolo, *Dottrina della Costituzione*, Milano, 1984, 477-478; per quelle di ordine empirico cfr. V. I. Diamanti, *L'improbabile ma rischiosa secessione*, in *Il Mulino*, 5, 1995, 185; S. Mancini, *Costituzionalismo, federalismo e secessione*, in *Istituzioni del federalismo*, 4, 2014, 788-791; C. R. Sunstein, *Constitutionalism and Secession*, in *The University of Chicago Law Review*, 458, 1991, 648.

<sup>46</sup> A. Barbera, G. Miglio, *Federalismo e secessione. Un dialogo*, 1997, Milano, 177-178. J. K. Bluntschli, *Théorie générale de l'État*, 1881, Parigi, 253. Più in generale sulla demonizzazione della secessione nel pensiero costituzionalistico cfr. G. Martinico, *Le costituzioni come strumento di gestione del rischio: il caso della secessione*, in *Governare la Paura*, Novembre 2017, 22-23; I. Ruggiu, *Referendum e secessione. L'appello al popolo per l'indipendenza in Scozia e in Catalogna*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 2016, 73-74; I. Spigno, *Constitutional judges and secession. Lessons from Canada twenty years later*, in *Perspectives on Federalism*, 3, 2017, 110.

<sup>47</sup> Il dibattito dottrinario vede, da un lato, chi sostiene il riconoscimento in capo ai popoli della personalità giuridica internazionale, attribuendo così a essi la legittimazione a essere titolari di diritti e obblighi tra cui il diritto all'autodeterminazione, partendo dal presupposto per cui «un'istituzione ha senso e ha realtà solo in quanto esprime i bisogni

diritto di autodeterminazione (esterna), declinata in questo caso nella forma della secessione e individuato dalla dottrina internazionalistica nel popolo<sup>48</sup>. A questo proposito, è importante sottolineare come il carattere insulare del territorio groenlandese abbia contribuito a rafforzare nella popolazione Inuit quel senso di appartenenza che ben si confà a una nozione di popolo inteso come gruppo sociale che, *inter alia*, si distingue per una comune tradizione storica, una precisa identità etnica e linguistica, un'omogeneità culturale, dei forti legami territoriali ed una comune vita economica<sup>49</sup>. Si è infatti visto come gli abitanti della Groenlandia abbiano progressivamente edificato e rivendicato una propria identità durante entrambe le fasi del periodo coloniale, per poi canalizzarla nell'ottenimento di sempre più ampi margini di autonomia nell'avvicinarsi dei due statuti, e definitivamente suggellarla nell'ultimo di questi mediante l'avvenuto riconoscimento del proprio diritto all'autodeterminazione e, conseguentemente, alla – sebbene procedimentalizzata – scelta indipendentista.

La dimensione insulare e – più in generale – geografica ha contribuito, tuttavia, a sollevare anche alcuni rilievi critici in merito all'inquadrabilità teorica dei *Greenlanders* come popolo titolare del diritto all'autodeterminazione. Il modello di autodeterminazione per il popolo Inuit,

---

e i diritti del popolo che rappresenta» (così F. Rigaux, *La Carta di Algeri. La Dichiarazione universale dei diritti dei popoli*, S. Domenico di Fiesole, 1988, 24) e facendo riferimento a pronunce solenni della Comunità internazionale tra cui ad esempio il preambolo della Carta delle Nazioni Unite che, in nome dei «popoli delle Nazioni Unite» è stata concordata dai «rispettivi Governi», e dall'altro lato, chi invece sostiene che il popolo non sia titolare ma beneficiario del diritto all'autodeterminazione in quanto privo del requisito ontologico costituito dalla personalità giuridica internazionale la quale spetta solo agli Stati protagonisti delle relazioni interstatuali (in tal senso, *ex plurimis*, T. Treves, *Diritto Internazionale. Problemi fondamentali*, Milano, 2005, 172).

<sup>48</sup> Concepito inizialmente come strumento per attuare il percorso di decolonizzazione nella seconda metà del XX secolo, il principio di autodeterminazione dei popoli rappresenta nella dottrina e nella giurisprudenza internazionalistica più recente una norma di diritto internazionale generale (C. I. J., 30/06/1995, Case Concerning East Timor, Portogallo c. Australia; C. I. J., 09/07/2004, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, parere Consultivo) e, per taluni, un principio supremo e inderogabile di *ius cogens* (Cfr. I. Brownlie, *Principles of Public International Law*, Oxford, 2008, 511; A. Cassese, *Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal*, Cambridge, 1995, 140; G. Arangio Ruiz, *Autodeterminazione (Diritto dei popoli alla)*, voce in *Enc. Giur. Treccani*, vol. IV, 1). Nella sua declinazione esterna, il principio di autodeterminazione, prendendo le mosse dal suo originario ruolo di strumento legittimante l'emancipazione dal dominio coloniale, giustifica la scelta di un dato popolo di promuovere un'organizzazione politica, economica e sociale che sia estranea rispetto alla sovranità dello Stato a cui il popolo stesso è stato fino a quel momento sottoposto. Utile è il riferimento alla definizione che del principio di autodeterminazione dei popoli da Arangio Ruiz, il quale afferma che esso è espressione della «libertà di accedere all'indipendenza come Stato separato oppure di distaccarsi da uno Stato per aggregarsi ad un altro». Cfr. G. Arangio Ruiz, *Autodeterminazione...* op. cit., 1.

<sup>49</sup> È questa la nozione di popolo sancita, nel silenzio del diritto internazionale, negli atti di un seminario dell'Unesco tenutosi a Parigi nel 1989. Cfr. *Diritti dei popoli: Seminario di esperti UNESCO*, in *Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli*, 1, 1990, 91.

e più in generale per tutti i popoli indigeni<sup>50</sup>, basandosi – secondo quando stabilito dall’art. 3 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni (UNDRIP) del 2007 così come interpretato dal Consiglio Circumpolare Inuit – sulla rivendicazione del diritto a determinare liberamente il proprio status politico e a perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, sfida, infatti, il concetto di autodeterminazione esterna costruito dalla tradizione occidentale westfaliana. Si creerebbe, in altre parole, un apparente contrasto tra, da un lato, una visione transnazionale – e come tale slegata dall’indipendenza territoriale – dell’autodeterminazione del popolo Inuit, letto come unico popolo indigeno distribuito in tutto il territorio artico e comprensivo, per discendenza, cultura e patria comuni, degli Inupiat e degli Yupik dell’Alaska, degli Inuit e degli Inuvialuit del Canada, dei Kalaallit della Groenlandia e degli Yupik della Russia, e dall’altro lato, una declinazione del diritto all’autodeterminazione come diritto alla secessione e alla statualità indipendente, basata invece sull’endiadi indissolubile sovranità-territorio<sup>51</sup>.

Superare tale apparente impasse è, tuttavia, reso possibile ricorrendo a una diversa lettura del concetto stesso di indigenità. A questo proposito, è bene chiarire come gli elementi definatori di quest’ultima possano individuarsi 1) nell’autodefinizione – intesa sia come senso di appartenenza che il singolo prova nei confronti del gruppo e sia come consapevolezza del gruppo stesso che si riconosce collettivamente come popolo indigeno –, 2) nella volontà di conservare e tramandare nel tempo il legame ancestrale con la propria terra e le proprie risorse interpretate come fonte sia di sostentamento economico che di identità culturale, 3) nell’aver vissuto esperienze di marginalizzazione e discriminazione nel corso della propria storia, e 4) nella distintività e unicità culturale, intesa come possesso di una cultura, di credenze e di tradizioni, di una lingua o di una organizzazione della propria società o delle proprie istituzioni politiche ed economiche sensibilmente differenti rispetto a quelle tipiche della società dominante nel territorio interessato in quel preciso momento storico<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> L’analisi del dato demografico nell’Isola suggerisce inequivocabilmente la collocazione del popolo groenlandese nel novero dei paesi indigeni rappresentando gli Inuit circa l’89% dell’intera popolazione presente nel territorio artico. Cfr. sul punto [Greenland – The World Factbook](#). Tale conclusione è altresì avvalorata da un interessante dato giurisprudenziale: nella sentenza *Hingitaq 53 v. Prime Minister’s Office* del 28 novembre 2003, la Corte Suprema Danese nel non riconoscere gli Inughuit come un gruppo indigeno distinto, ha riconosciuto gli Inuit come l’unico popolo indigeno in Danimarca ai sensi della Convenzione OIL n. 169. Su punto cfr. S. Wulff, *The Legal Bases for the Inughuit Claim to their Homelands*, in *International Journal on Minority and Group Rights*, 1, 2005, 63-91.

<sup>51</sup> R. Kuokkanen, *To See What State...* op. cit., 16-17; D. Cambou, *Disentangling the conundrum of self-determination and its implications in Greenland*, in *Polar Record*, e3, 2020, 10-12; R. Kuokkanen, *The Pursuit of Inuit Sovereignty in Greenland*, in *Northern Public Affairs*, 5.2, 2017, 48; J. Shadian, *From states to polities: Reconceptualizing sovereignty through Inuit governance*, in *European Journal of International Relations*, 3, 2010, 503-504.

<sup>52</sup> L’individuazione di tali quattro elementi definatori è il frutto dell’analisi di quattro definizioni rispettivamente ricavabili 1) da quanto affermato nel suo rapporto del 1983 da J. R. Martinez Cobo, incaricato come *Special Rapporteur* da parte della Sottocommissione ONU per la prevenzione delle discriminazioni e la protezione delle minoranze di dare una definizione di indigenità; 2) da quanto previsto dalla

Ecco che, con particolare riferimento all'ultimo degli elementi richiamati, se si concettualizza l'identità indigena non in termini monoliticamente dicotomici rispetto alla supposta società dominante, bensì in chiave dinamica e costruttivista, capace di adattarsi alle diverse circostanze temporali e fattuali, diviene più agevole comprendere come gli Inuit groenlandesi, pur avendo inizialmente edificato il loro senso di comunità in reazione a politiche di discriminazione e assimilazione culturale, abbiano successivamente elevato la consapevolezza di se stessi a principio informatore del proprio cammino autonomo ed eventualmente secessionista, dimostrando così come l'effettiva tutela dei propri interessi potesse perseguirsi più efficacemente con l'interpretazione del cambiamento piuttosto che con l'intransigente difesa delle proprie posizioni tradizionali<sup>53</sup>.

Tale conclusione trova, peraltro, conforto, da un lato, nella circostanza per cui il citato art. 3 dell'UNDRIP non escluda di per sé l'indipendenza statale, essendosi pertanto i groenlandesi limitati ad estendere pragmaticamente i margini dell'autodeterminazione indigena orientandola verso l'eventuale edificazione di uno Stato nazionale e, dall'altro lato, nelle parole dello stesso ICC che, con riferimento all'approvazione del nuovo Statuto autonomo in Groenlandia, ha riconosciuto come il diritto degli Inuit all'autodeterminazione potesse assumere diverse forme negli Stati artici e come gli Inuit stessi fossero comunque titolari, in quanto cittadini indigeni degli Stati artici, di tutti i diritti e le responsabilità a loro concessi da tali Stati, senza che ciò tuttavia ridimensionasse i diritti e le responsabilità a loro riconosciuti in quanto popolo ai sensi del diritto internazionale<sup>54</sup>.

Nel discorrere della dimensione soggettiva dell'ipotesi secessionista groenlandese e – a tal proposito – dell'approccio pragmatico adottato dagli Inuit groenlandesi nell'interpretazione della propria indigenità, tra gli elementi definitivi di quest'ultima si è richiamata l'importanza attribuita dai popoli autoctoni al legame con la loro terra e le loro risorse, declinato sia a livello culturale che economico. Tale ultimo riferimento consente di volgere l'attenzione sulla dimensione oggettiva del percorso secessionista della Groenlandia e, in particolare, su come e in quali termini l'insularità del territorio artico assuma anche a questo riguardo un peso rilevante.

Procedendo per gradi, è importante chiarire come per dimensione oggettiva si voglia qui intendere, posta l'innegabile interrelazione – se non subordinazione – tra indipendenza politica e indipendenza economica, lo scrutinio relativo alla sostenibilità economica della scelta secessionista, declinata sia come sostenibilità delle finanze pubbliche utili all'edificazione di una rete di sicurezza sociale e di servizi di welfare e sia come capacità di rinvenire fonti per il prodotto interno lordo in grado di sostituirsi ai

---

Convenzione n. 169 OIL sui diritti dei popoli indigeni e tribali del 1989; 3) dalla descrizione fornita dalla Banca Mondiale nel 1982 relativamente alle caratteristiche fondamentali idonee a qualificare un popolo come indigeno; 4) da quanto può ricavarsi in via deduttiva dalle disposizioni previste nell'UNDRIP.

<sup>53</sup> Sulla visione costruttivista dell'indigenità cfr. J. Kaas-Olsen, Ø. T. Voetmann, *Inuit Statehood: a Liquified chance of Independence*, 29-58.

<sup>54</sup> Cfr. In particolare i parr. 2.2, 1.6 e 1.7 della *Circumpolar Inuit Declaration on Sovereignty in the Arctic* di Aprile 2009.

trasferimenti finanziari provenienti dall'estero<sup>55</sup>.

A questo proposito, è importante sottolineare come anche in tal caso il carattere insulare del territorio groenlandese manifesti la propria importanza sotto due profili che qui, per comodità argomentativa, possono definirsi come “interno” ed “esterno”.

Muovendo dal profilo interno, non deve stupire come l'insularità abbia pesato nell'affermarsi della pesca come attività di base dell'economia groenlandese, se si considera ad esempio come essa costituisca il 92% dell'intero export del territorio artico. Non presentando, tuttavia, l'industria ittica un sufficiente grado di diversificazione e mostrandosi fortemente sensibile all'oscillazione dei prezzi e delle quantità, non vi sono elementi sufficienti per elevare quest'ultima a dirimente fattore di traino per il raggiungimento della sostenibilità economica su richiamata. Né, d'altra parte, il turismo, in ragione degli elevati costi dei trasporti e delle non facili condizioni climatiche, può ancora dirsi abbia raggiunto quella dimensione di massa tale da renderlo una risorsa considerevole per le finanze pubbliche groenlandesi, che pertanto continuano a dipendere in larghissima parte dal sovvenzionamento danese disciplinato, come visto, dal *Self-Government Act*<sup>56</sup>. Mettendo solo momentaneamente – per le ragioni che presto si diranno – da parte il profilo interno, per quanto riguarda il profilo esterno, deve anche qui – come per la dimensione soggettiva – farsi riferimento ad alcune importanti implicazioni che derivano dall'analisi del dato geografico. Per la sua posizione “strategica”, la Groenlandia ha infatti attirato negli ultimi anni le mire economiche e geopolitiche delle più importanti potenze mondiali.

Accanto ai più risalenti interessi militari nutriti da Stati Uniti, Russia e Cina sul territorio artico in un difficile equilibrio tra competizione e cooperazione diplomatica, reso peraltro più fragile dall'avvento del conflitto russo-ucraino, si sono più di recente aggiunti interessi di natura economica legati, in particolare, all'apertura – determinata dal progressivo sciogliersi dei ghiacci a causa del cambiamento climatico – di nuove rotte commerciali, a proposito delle quali la Cina – principale attore interessato a tali nuova opportunità – ha evocativamente parlato di una nuova “Via della Seta polare”<sup>57</sup>.

Quanto ai fini di questo studio importa sottolineare è, tuttavia, come il succitato cambiamento climatico abbia determinato altresì la scoperta di imponenti giacimenti di risorse minerarie, la cui importanza si deve non solo al conseguente interesse originatosi anche in questo caso nelle grandi potenze mondiali, ma anche – e soprattutto – ai riflessi che le decisioni inerenti tali giacimenti possono avere sulla sostenibilità economica delle aspirazioni secessioniste groenlandesi, in virtù di quanto previsto nel capitolo III del *Self-Government Act* che affida, come visto, alle autorità autonome l'esclusiva gestione dello sfruttamento delle risorse minerarie

---

<sup>55</sup> T. M. Andersen, *Fiscal Relations in the Realm of Denmark - The Case of the Faroe Islands and Greenland*, in *Revista de la Academia Puertorriquena de Jurisprudencia y Legislacion*, 7, 2020, 18-19.

<sup>56</sup> *Ibidem*, 7, 19-20.

<sup>57</sup> Sull'interesse della Cina verso le nuove rotte commerciali dell'Artico e, più in generale, sugli interessi economici cinesi nella regione cfr. ampiamente J. Barnes, H. Exner-Pirot, L. Heininen, P. Whitney Lackenbauer (a cura di), *China's Arctic Engagement: Following the Polar Silk Road to Greenland and Russia*, Peterborough, 2021.



legandovi le sorti del sovvenzionamento economico annuale trasmesso dalle autorità danesi al territorio artico.

Oggetto del successivo ed ultimo paragrafo sarà analizzare proprio tale ultimo aspetto anche alla luce dei recenti sviluppi istituzionali occorsi, in modo tale da mettere in luce come sia proprio questo il terreno ove le citate due dimensioni, soggettiva e oggettiva, della secessione mostrano nel caso groenlandese segnali di reciproca collisione, gettando così forti ombre sul percorso secessionista dell'Isola artica.

#### 4. L'inconciliabilità delle due dimensioni: un nodo gordiano per la secessione dell'Isola?

Dimostrare come nel caso groenlandese dimensione soggettiva e oggettiva dell'ipotesi secessionista mostrino pochi margini di conciliabilità richiederebbe una più ampia riflessione sulla lettura biocentrica, e conseguentemente simbiotica, del rapporto uomo-natura caratteristica dei popoli indigeni di tutto il mondo, portata avanti da questi ultimi – alla luce di una visione della Terra come entità cosciente – mediante l'adozione di uno stile di vita e una spiritualità basata sul rispetto delle loro terre e di tutti gli esseri viventi<sup>58</sup>. Trascendendo tale operazione i limiti di questo scritto, giungono, tuttavia, in soccorso gli eventi che prima a livello economico e, conseguentemente, a livello politico-istituzionale hanno interessato l'Isola nei tempi più recenti.

Il riferimento è alle elezioni per il rinnovo anticipato dell'*Inatsisartut* del 6 aprile 2021, le quali hanno consegnato al partito indipendentista ed ecologista di sinistra Inuit Ataqatigiit e al suo leader Múte Bourup Egede, grazie al sostegno dei 4 parlamentari eletti in seno al partito centrista e indipendentista Narelaq, il Governo dell'Isola artica. Le ragioni e gli esiti di tale tornata elettorale si legano infatti a doppio filo con una vicenda dalle implicazioni economiche di estrema rilevanza: la scoperta e la gestione del giacimento minerario Kvanefjeld, situato presso il monte Kuannersuit<sup>59</sup> e considerato, secondo una stima del think-tank Polar Research and Policy Initiative, la quinta più grande riserva di uranio e la seconda di terre rare al mondo<sup>60</sup>. Queste ultime, un gruppo di 17 metalli preziosi cruciali per lo sviluppo dell'industria militare, aerospaziale ed elettronica, avevano attirato in particolare le attenzioni della società Greenland Minerals<sup>61</sup> che, dopo aver condotto studi preliminari nell'Isola in ordine alla loro estrazione e sfruttamento a partire già dal 2007, aveva incontrato una posizione favorevole da parte dei membri del precedente Governo a guida Siumut e in

---

<sup>58</sup> Cfr., *ex plurimis*, A. Booth, H. Jacobs, *Ties that bind: Native American beliefs as a foundation for environmental consciousness*, in *Environmental Ethics*, 1, 1990, 27-43; V. Deloria, *Spirit and Reason*, Golden, 1999, 384; L. Fitznor, *The circle of life: affirming aboriginal philosophies in everyday living*, in D. McCance (a cura di), *Life Ethics in World Religions*, Atlanta, 1998, 21-40.

<sup>59</sup> Il monte si trova a sud dell'Isola, nelle vicinanze della città di Narsaq.

<sup>60</sup> Sul punto cfr. il report [The Case for a Five Eyes Critical Minerals Alliance: Focus on Greenland](#).

<sup>61</sup> Tale società australiana dal 2016 vede come principale azionista e partner la cinese Shenge Resources.

particolare del suo Primo ministro Kim Kielsen, il quale vedeva nel progetto non solo la possibile creazione di nuovi posti di lavoro ma anche uno sviluppo economico che potesse fare da volano per l'indipendenza prima economica e, conseguentemente, politica della Groenlandia dal Reame Danese.

A seguito, tuttavia, dell'approvazione a settembre 2020 dell'Environmental Impact Assessment (EIA)<sup>62</sup>, e prima che potessero iniziare le consultazioni pubbliche con le parti sociali della vicina cittadina di Narsaq – ultimo passo propedeutico all'effettivo inizio dell'attività estrattiva –, forti dissidi all'interno del partito Siumut<sup>63</sup> e il successivo venir meno nel febbraio 2021 del sostegno al Governo da parte del partito Demokraatit, aprivano la strada alle citate elezioni anticipate che, dopo una campagna elettorale sostanzialmente articolata attorno al dibattito sulla concessione ovvero sulla negazione dell'autorizzazione al progetto minerario citato, ha visto primeggiare – come già richiamato – il partito Inuit Ataqatigiit, capace di farsi interprete e portatore delle preoccupazioni della popolazione groenlandese relative alle possibili conseguenze dell'attività estrattiva sulla salute e sul delicato ecosistema che caratterizza l'Isola<sup>64</sup>.

Se accanto a tale esito si considera – più recentemente – la decisione delle autorità groenlandesi di non rilasciare più autorizzazioni per la ricerca di petrolio nel territorio artico, poiché ritenuta non più sostenibile e conveniente da un punto di vista climatico, ambientale ed economico<sup>65</sup>, nonché l'approvazione di una legge tesa a interrompere l'esplorazione e l'estrazione dell'uranio<sup>66</sup>, appare evidente come la Groenlandia, anche dinanzi agli enormi vantaggi economici ed occupazionali potenzialmente derivanti dall'attività estrattiva, abbia mostrato una certa prudenza al fine di scongiurare possibili conseguenze negative sul proprio territorio e sulle attività tradizionali ad esso connesse. L'analisi di tali scelte politiche consegna all'osservatore il ritratto di un popolo groenlandese che nel rapporto simbiotico con la natura rinviene uno – se non il principale – dei suoi elementi qualificanti. A conferma di ciò, giova peraltro richiamare anche quanto previsto dalla bozza di Costituzione da cui questo studio ha tratto origine. Dalla lettura del Preambolo nonché del § 19 del capitolo I della *Forfatningen for Grønland* emerge infatti come il popolo groenlandese faccia parte della natura e debba rispettarla e proteggerla, dovendosi informare pertanto l'utilizzo delle

---

<sup>62</sup> La comunicazione ufficiale da parte della Greenland Minerals riguardo all'approvazione dell'EIA, certificante la regolarità della valutazione di impatto ambientale del progetto, è disponibile su <https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/GGG/02284147.pdf>.

<sup>63</sup> Tali dissidi conducevano Kim Kielsen a cedere la leadership di partito a un suo ex ministro, Erik Jensen, il quale sin da subito esprimeva perplessità relativamente alla concessione dell'autorizzazione per lo sfruttamento del giacimento di Kvanefjeld, così mostrando maggiore attenzione alla tutela dell'ambiente e alle preoccupazioni degli abitanti della zona interessata.

<sup>64</sup> La più alta preoccupazione riguarda l'estrazione dell'uranio, elemento chimico radioattivo, che sarebbe un sottoprodotto dell'estrazione di terre rare. Sul punto cfr. [Major mining project takes centre stage in Greenland vote](#) e [Left-wing party opposed to mining project wins Greenland vote](#).

<sup>65</sup> Cfr. [Greenland ends unsuccessful 50-year bid to produce oil](#).

<sup>66</sup> Cfr. [Greenland bans uranium mining, halting rare earths project](#).

risorse naturali al rispetto dei principi di sostenibilità e sussistenza<sup>67</sup>. Nell'avviarsi alle conclusioni di questo scritto, è possibile, dunque, affermare come una tale visione del rapporto uomo-natura di cui il popolo groenlandese – pur con un approccio dinamico ai suoi valori identitari – pare essere geneticamente interprete, mal si concili con un disegno economico che, in maniera molto pragmatica, vede invece nello sfruttamento delle risorse minerarie l'unico strumento in grado di garantire con un certo grado di certezza la percorribilità del cammino secessionista dell'Isola.

Traslando ermeneuticamente quanto appena richiamato su un piano descrittivo, ecco che tale inconciliabilità si riflette nelle due dimensioni dell'opzione secessionista analizzate, le quali, se risultano entrambe necessarie per la sostenibilità giuridica ed economica della stessa, nel caso groenlandese paiono tuttavia vivere un'insanabile e reciproca contraddizione che pone di fatto – quantomeno nel breve periodo – l'art. 21 del *Self-Government Act* e il procedimento ivi previsto in una condizione di iperuranica attesa.

Nicola Maffei  
Dipartimento di Giurisprudenza  
Università degli studi di Bari  
[nicola.maffei@uniba.it](mailto:nicola.maffei@uniba.it)

---

<sup>67</sup> Il Preambolo così recita «La popolazione groenlandese fa parte della natura. Dobbiamo proteggere la natura, i suoi ecosistemi, la biodiversità e tutta la sua vita. Viviamo per e con la natura, e questo è un principio indispensabile, per garantire una società sostenibile per tutto il futuro. Viviamo per natura e viviamo con la natura. Ecco perché dobbiamo avere rispetto per la natura». Il § 19 così recita «Il popolo groenlandese è un popolo che ha il diritto di utilizzare le risorse dell'ambiente e della natura groenlandese e di cacciarle. Come popolo, consideriamo l'uso sostenibile come la cura della natura, dell'economia, della sostenibilità sociale e culturale. Chiunque abbia la cittadinanza groenlandese ha il diritto di cacciare per il proprio sostentamento. Le condizioni e i requisiti per la caccia sono stabiliti dalla legge. La conservazione degli animali da caccia e di altra fauna è garantita dalla legge.» (trad. mia).

